N. R.G. 8161/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Liliana Guzzo	Presidente relatore ed estensore
dott. Luca Boccuni	Giudice
dott. Lisa Torresan	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 8161/2017 promossa da:

A E B

Rappresentati e difesi dall'avv.to e dom. (difensore che ha rinunciato al mandato)

attori

Contro

Banca C **s.c.p.a. in L.C.A.**

rappresentata e difesa dagli avv.ti

Pe Fed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to

convenuta

oggetto:risoluzione contratto gestione titoli e risarcimento danni

Conclusioni delle parti:

attori: come da comparsa in riassunzione

convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nel marzo 2016 A e B hanno convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Banca C scpa, evidenziando di esserne clienti da oltre 30 anni e di esser titolari presso la stessa, filiale di , di azioni della stessa Banca incrementate negli anni sino a raggiungere nel 2010 il numero di 1700,00 azioni.

Hanno poi esposto di aver comunicato nel settembre 2010 alla banca la urgente necessità di liquidare il patrimonio azionario per acquistare una porzione di un immobile e di esser stati sconsigliati dal direttore della filiale che aveva invece proposto l'erogazione di un finanziamento che la banca non avrebbe avuto difficoltà ad erogare avendo come garanzia la pensione dei coniugi; essi avevano seguito tale consiglio ed avevano ottenuto un finanziamento per € 100.000,00.

Nel dicembre 2013 A aveva comunicato alla filiale di l'ordine di vendita di n. 176 azioni a valere sul proprio deposito di n. 276 azioni con accredito del netto ricavo sul conto corrente n. 1711650 cointestato ai coniugi A e B dove era appoggiato il suddetto

www.osservatoriodirittoimpresa.it
Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

finanziamento, ma il direttore di filiale aveva fatto presente l'opportunità che l'ordine venisse formalizzato dopo l'approvazione del bilancio di esercizio 2013 e così [illegible] aveva formalizzato detta richiesta il 28.4.2014 per n.176 azioni del valore in allora di € 62,50 ca..

Hanno poi affermato che nonostante tale richiesta e nonostante le rassicurazioni della Banca secondo cui la vendita era in corso di perfezionamento essa non era mai stata eseguita; ciò benchè nel 2014 la Banca avesse dato corso alle richieste di vendita di oltre altri 8000 azionisti. Nel 2015 gli attori avevano contestato a mezzo di legale l'inadempimento al contratto di gestione titoli e la colpevole inerzia della Banca che non aveva perfezionato la vendita delle 176 azioni ed invocato la risoluzione parziale del contratto di gestione, la correlativa riduzione dei titoli azionari della [illegible] a n.100 azioni e il risarcimento del danno indicato nel controvalore dei titoli al momento della richiesta di vendita pari ad € 11.000,00. Vi era stato anche procedimento di mediazione con esito negativo.

In giudizio lamentando il grave inadempimento al contratto di gestione, la violazione degli artt. 1710, 1175, 1176 comma secondo e 1375 c.c., la violazione delle clausole di cui al contratto stipulato inter partes e la violazione di quanto previsto dal Reg. Consob n. 8850/1994 hanno chiesto " *dichiarare risolto il contratto limitatamente alla vendita di n. 176 azioni di [illegible] e per l'effetto condannare Banca [illegible] s.c.p.a. al risarcimento del danno corrispondente al controvalore dei titoli azioni azionari al tempo della non eseguita vendita pari ad € 11.000,00, destinando quanto ad € 10.000,00 alla estinzione del finanziamento scaduto il 31.12.2015 e per la differenza con accredito su c/c 171630 intestato congiuntamente agli attori [illegible] e [illegible]*".

La Banca si è costituita con comparsa del 10 febbraio 2017eccependo l'incompetenza dell'adito Tribunale di [illegible], il difetto di legittimazione attiva del [illegible], negando gli addebiti e chiedendo il rigetto delle avverse domande.

Il Tribunale di [illegible] con ordinanza 21.4.2017 si è dichiarato incompetente indicando quale competente il Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di Impresa.

Nelle more la Banca è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, disposta con decreto Legge n. 99/2017, emanato il 25 giugno 2017 (convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 121), e adottata con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 186, di pari data.

Con successiva comparsa in riassunzione notificata il 19 luglio 2017, gli attori hanno riassunto il giudizio di fronte dal Tribunale di Venezia Sezione Imprese, convenendo in giudizio Banca [illegible] s.cpa e e dando atto che la stessa è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ("LCA") in data 25 giugno 2017.

Si è costituita Banca [illegible] scpa in liquidazione coatta amministrativa, eccependo l'improcedibilità del giudizio ai sensi dell'art. 83 TUB e comunque la incompetenza, del giudice adito per essere competente il Tribunale di [illegible] ex art 83 comma 3 TUB (stante la messa in liquidazione coatta amministrativa di Banca [illegible] eccezione cui ha aderito parte attrice.

La convenuta ha poi ribadito il difetto di legittimazione attiva del [illegible] e la infondatezza nel merito delle avverse domande. Il difensore degli attori ha successivamente depositato dichiarazione di rinuncia al mandato

All' udienza di precisazione delle conclusioni nessuno è comparso per gli attori

Concessi su richiesta dalla convenuta i termini ex art 190 c.p.c, la causa è stata trattenuta in decisione

L'eccezione di improcedibilità è fondata.

www.osservatoriodirittoimpresa.it
Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

Secondo il disposto dell'art. 83 del TUB, dalla data di insediamento degli organi della liquidazione ai sensi dell'articolo 85, e in ogni caso dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta *"contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare"* .

La *ratio* della norma è quella di demandare al Giudice della procedura liquidatoria l'accertamento delle poste di credito vantate nei confronti della liquidazione, nel rispetto della *par condicio creditorum.*

In tal senso v.pronunce della Suprema Corte secondo cui *"qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicchè la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum (* Cass. Civ. n. 7037/2017; Cass civ. 9/3/2010, n. 5662).

Debbono ritenersi improcedibili non solo le azioni di ripetizione e condanna ma anche le azioni di accertamento e costitutive quanto costituiscono "l'antecedente" della ulteriore domanda volta al conseguimento del credito stesso e sono a ciò strumentali. Nella fattispecie è indubbio che la domanda di risoluzione formulata in giudizio è prodromica ad ottenere il chiesto risarcimento del danno: essa è dunque attinta da improcedibilità in quanto costituisce la premessa ed il mezzo attraverso il quale si intende ottenere il riconoscimento del credito vantato (risarcitorio) ed è dunque volta ad incidere sulla esatta individuazione del passivo di tal che deve esser proposta o comunque proseguire davanti al giudice della liquidazione con assoggettamento al rito all'uopo previsto secondo le procedure di cui agli artt. 86 e ss del TUB; alla improcedibilità ex art 83 TUB soggiaciono anche la domanda di risarcimento del danno e la ulteriore domanda "consequenziale, proposta peraltro in un contesto in cui la Banca non ha neppure agito per il recupero del suo credito. Le domande svolte vanno dunque tutte dichiarate improcedibili .

Le spese di lite tenuto conto del fatto che la messa in liquidazione della Banca si è verificata nelle more della riassunzione, che non è stata svolta attività istruttoria e che parte attrice ha aderito alla eccezione formulata da Banca [redacted] s.cpa in l.c.a. vanno compensate tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o disattesa così provvede:

1) dichiara l'improseguibilità del giudizio.
2) Compensa le spese di lite .

Così deciso in Venezia, il 27.3.2019

Il Presidente est

dott.ssa Liliana Guzzo

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9